COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

COM(94) 175 def.
Bruxelles, 03.05.1994
94/0124(CNS)
94/0125(CNS)

Atti di diritto derivato che estendono il protocollo
sui privilegi e sulle immunità
al Fondo europeo per gli investimenti

Proposta di

REGOLAMENTO (CECA, CE, Euratom) DEL CONSIGLIO 94/0124(CNS)

che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68
relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta
a profitto delle Comunità europee

Proposta di

REGOLAMENTO (CECA, CE, Euratom) DEL CONSIGLIO 94/0125(CNS)

che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69
che stabilisce le categorie di funzionari e agenti
delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni
degli articoli, 12, 13, secondo comma e 14 del
protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

A. INTRODUZIONE

Il Consiglio europeo di Edimburgo dell'11 e 12 dicembre 1992 ha approvato la proposta di creare un Fondo europeo per gli investimenti (FEI) ed ha invitato il Consiglio e la BEI ad istituire al più presto tale Fondo.

I testi normativi necessari per istituire il FEI e per garantire la partecipazione della Comunità al Fondo sono stati proposti dalla Commissione il 12 gennaio 1993 (1). Dato che il FEI deve essere istituito dal consiglio dei governatori della BEI, è stato necessario emendare il protocollo sullo statuto della Banca Europea per gli Investimenti, aggiungendovi il nuovo articolo 30, che dà al consiglio dei governatori la facoltà di istituire un Fondo europeo per gli investimenti e di stabilirne lo statuto. Lo stesso articolo consente inoltre alla BEI di contribuire al capitale sottoscritto del Fondo e statuisce che il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee si applica "al Fondo, ai membri dei relativi organi per quanto attiene all'esecuzione dei loro compiti, nonchè al personale" (articolo 30, paragrafo 5, primo comma).

Dato che lo statuto della BEI è parte integrante del Trattato di Roma, l'adozione del suddetto articolo comporta l'applicazione delle disposizioni relative agli emendamenti al Trattato (in precedenza articolo 236, attualmente articolo N, paragrafo 1). Il processo di ratifica è iniziato il 25 marzo 1993 quando una conferenza dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri ha stabilito di comune accordo il testo dell'atto che modifica il protocollo sullo statuto della BEI, dopo consultazione del Parlamento europeo (12 febbraio 1993) e dopo parere favorevole del Consiglio circa la convocazione della conferenza stessa (25 febbraio 1993). L'atto entrerà in vigore non appena sarà stato ratificato da tutti i parlamenti nazionali e dopo che gli Stati membri avranno depositato gli strumenti di ratifica. Questa procedura dovrebbe essere portata a termine entro il 1° maggio 1994.

B. ESTENSIONE DEL PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ AL FEI

Quando sarà entrato in vigore l'articolo 30 dello statuto della BEI ed il FEI sarà stato istituito dal consiglio dei governatori, il protocollo sui privilegi e sulle immunità (PPI) si applicherà:

- al Fondo come organismo,
- ai membri dei relativi organi per quanto attiene all'esecuzione dei loro compiti,
- al suo personale.

L'articolo 13 del PPI statuisce che, il trattamento fiscale degli stipendi, salari ed emolumenti dei funzionari ed altri agenti delle Comunità vengono determinati alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Consiglio. Il regolamento n. 260/68 (2), adottato il 29 febbraio 1968, stabilisce le condizioni e la procedura d'applicazione di cui all'articolo 13 del PPI. L'estensione del PPI al FEI rende quindi necessaria una modifica di tale regolamento in questo senso.

L'articolo 16 del PPI statuisce che il Consiglio, previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determina le categorie di funzionari ed altri agenti delle Comunità cui si applicano, in tutto o in parte le disposizioni

---

(1) COM(93) 3 del 12.1.93; GU C 37 dell'11.2.1993, pag. 20.

(2) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 3606/93 del 22.11.1993 (GU L 322 del 31.12.1993, pag. 10).

degli articoli 12, 13, secondo comma e 14 del PPI. Per poter essere applicato al FEI, anche il regolamento n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969 (1), deve quindi essere modificato.

C. PROPOSTE DELLA COMMISSIONE

La Commissione invita il Consiglio ad adottare le due proposte allegate, previa consultazione del Parlamento europeo e, per quanto riguarda la proposta di modifica regolamento n. 549/69, previa consultazione della Corte dei conti e della Corte di giustizia.

(1) GU L 74 del 27.3.1969, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (Eutatom, CECA, CE) n. 3607/93 del 13.11.1993 (GU L 332 del 31.12.1993, pag. 11).

Proposta di

REGOLAMENTO (CECA, CE, Euratom) DEL CONSIGLIO

94/ 0124(CNS)

che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il Trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che è opportuno estendere l'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee, alle condizioni e secondo la procedura stabilite nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio (3), agli stipendi, ai salari ed agli emolumenti dei membri degli organi del Fondo europeo per gli investimenti per quanto attiene all'esecuzione dei loro compiti, nonchè al personale del Fondo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Viene aggiunto al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 il seguente articolo:

"Articolo 12b

Il presente regolamento si applica ai membri degli organi del Fondo europeo per gli investimenti per quanto attiene all'esecuzione dei loro compiti, al personale del Fondo e ai beneficiari di pensioni versate dal Fondo stesso compresi nelle categorie determinate dal Consiglio in base all'articolo 16, paragrafo 1 del protocollo sui privilegi e sulle immunità, per quanto riguarda gli stipendi, i salari e gli emolumenti, nonché le pensioni di invalidità, anzianità e reversibilità versati dal Fondo"

---

(1)

(2)

(3) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 3606/93, del 22.11.1993 (GU L 332 del 31.12.1993, pag. 10).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il.....

Proposta di

REGOLAMENTO (CECA, CE, Euratom) DEL CONSIGLIO

94/ 0125(CNS)

che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69
che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti
delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni
degli articoli 12, 13, secondo comma e 14
del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il Trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica per le Comunità europee, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 16,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere della Corte dei conti,

visto il parere della Corte di giustizia,

considerando che è opportuno estendere al Fondo europeo per gli investimenti l'applicazione del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio (3), che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità, per garantire che i membri degli organi del Fondo europeo per gli investimenti ed il personale del Fondo, considerati i loro compiti, le loro responsabilità, la loro situazione particolare, possano usufruire degli stessi privilegi e delle stesse immunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

---

(1)
(2)
(3) GU L 74 del 27.3.1969, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 3607/93 del 13.11.1993 (GU L 332 del 31.12.1993, pag. 11).

Articolo 1

Viene aggiunto al regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 il seguente articolo:

"Articolo 4b

I privilegi e le immunità di cui all'articolo 12, all'articolo 13, secondo comma e articolo 14 del protocollo si applicano, alle stesse condizioni ed entro gli stessi limiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente regolamento:

- ai membri degli organi del Fondo europeo per gli investimenti per quanto attiene all'esecuzione dei loro compiti,

- al personale del Fondo europeo per gli investimenti,

- ai beneficiari di pensioni di invalidità, anzianità e reversibilità versate dal Fondo europeo per gli investimenti".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il.....

ISSN 0254-1505

COM(94) 175 def.

DOCUMENTI

IT **09 01**

N. di catalogo : CB-CO-94-198-IT-C

ISBN 92-77-68513-1

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo